

Regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'articolo 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).

Art. 1 oggetto

Art. 2 elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali

Art. 3 iscrizione nell'elenco regionale

Art. 4 requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale

Art. 5 modalità per la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco regionale

Art. 6 accertamento del possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale

Art. 7 formazione, contenuto e pubblicità dell'elenco regionale

Art. 8 aggiornamento dell'elenco regionale

Art. 9 sorteggio dei revisori

Art. 10 nomina dei revisori e composizione del collegio

Art. 11 cancellazione e sospensione dall'elenco regionale

Art. 12 disposizione transitoria

Art. 13 entrata in vigore

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'articolazione dell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, di seguito denominato elenco regionale, istituito ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), in base alla tipologia di enti e fasce demografiche, al numero di incarichi di revisore svolti presso gli enti locali, nonché al numero di crediti formativi, in attuazione dell'articolo 26, comma 3, della medesima legge regionale n. 18/2015.

2. Il presente regolamento definisce le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, in attuazione dell'articolo 26, comma 4, della legge regionale n. 18/2015.

3. Il presente regolamento definisce, altresì, le procedure del sorteggio, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale n. 18/2015.

Art. 2

Elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali

1. L'elenco regionale, di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 18/2015, è articolato in base alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali, raggruppati nelle seguenti fasce:

a) fascia 1: comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, secondo tre sottofasce:

- 1) A- comuni con popolazione fino 5.000 abitanti;
- 2) B- comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- 3) C- comuni con popolazione tra 10.001 e 15.000 abitanti;

b) fascia 2: comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, comuni previsti all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) e Unioni territoriali intercomunali.

Art. 3

Iscrizione nell'elenco regionale

1. Ai fini dell'inserimento dei soggetti nell'elenco regionale trova applicazione l'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23 (Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: <<Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario>>).

2. I soggetti vengono inseriti nell'elenco regionale in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali, secondo le fasce di cui all'articolo 2, comma 1.

3. I soggetti possono chiedere di essere inseriti in una o più fasce di enti locali, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per ciascuna fascia.

Art. 4

Requisiti per iscrizione nell'elenco regionale

1. Per l'iscrizione nell'elenco regionale, i richiedenti devono avere conseguito, nel periodo decorrente dal 1° dicembre del penultimo anno precedente al 30 novembre dell'anno precedente, almeno trenta crediti formativi per aver partecipato a corsi ovvero a seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

2. Per l'inserimento nella fascia 1, sottofascia A, i richiedenti devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione da almeno tre anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine;

- b) aver svolto incarichi di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di almeno tre anni.
3. Per l'inserimento nella fascia 1, sottofascia B, i richiedenti devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine;
 - b) aver svolto incarichi di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di almeno tre anni.
4. Per l'inserimento nella fascia 1, sottofascia C, i richiedenti devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) iscrizione da almeno otto anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine;
 - b) aver svolto incarichi di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di almeno sei anni.
5. Per l'inserimento nella fascia 2, i richiedenti devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine;
 - b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso un ente locale, ciascuno per la durata di tre anni.
6. I soggetti che sono iscritti da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine e che hanno conseguito il numero di crediti formativi di cui al comma 1, ma non hanno maturato il requisito del numero di incarichi necessari per l'inserimento nella fascia 1), possono, a domanda, essere inseriti nella fascia 2) solamente per il periodo necessario per maturare il requisito mancante riferito al numero di incarichi. Al raggiungimento del requisito relativo al numero degli incarichi, i medesimi soggetti possono fare domanda per essere iscritti solo nella fascia 1).
7. Lo svolgimento dei percorsi formativi avviene con le modalità ed i termini definiti nel programma di formazione di cui all'accordo previsto dall'articolo 26, comma 5, della legge regionale n. 18/2015.

Art. 5

Modalità per la presentazione della domanda d'iscrizione nell'elenco regionale

1. La domanda d'iscrizione nell'elenco regionale, sottoscritta digitalmente e corredata dagli elementi comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, è presentata alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, esclusivamente in modalità telematica, tramite accesso al sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali, utilizzando la modulistica, ivi pubblicata, approvata con decreto del Direttore centrale competente in materia di autonomie locali.
2. Il modello di domanda è definito in accordo con gli Ordini e deve essere corredata dal curriculum vitae del richiedente.

Art. 6

Accertamento del possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale

1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale n. 18/2015 è

accertato nei confronti di tutti i richiedenti prima dell'inserimento nell'elenco regionale. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali verifica l'iscrizione al registro dei revisori legali o all'Ordine e il conseguimento dei crediti formativi previsti, nonché acquisisce altri dati utili, sulla base di informazioni periodiche comunicate dagli Ordini e dagli Uffici ministeriali competenti, previo accordo con i medesimi.

2. In qualsiasi momento la Regione può effettuare controlli a campione per accertare la veridicità delle informazioni fornite dagli interessati, in accordo con gli Ordini e gli Uffici ministeriali competenti.

Art. 7

Formazione, contenuto e pubblicità dell'elenco regionale

1. L'elenco regionale è formato entro la data stabilita con decreto del Direttore centrale competente in materia di autonomie locali, con l'inserimento dei richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 2 della legge regionale n. 18/2015 e agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, che presentano domanda entro la data stabilita con il medesimo decreto.

2. Per ciascun revisore l'elenco regionale riporta:

- a) il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e il codice fiscale;
- b) la residenza;
- c) la data e il numero d'iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine.

3. L'elenco regionale è stilato in ordine alfabetico e reso pubblico in forma sintetica sulle pagine del sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alla Autonomie locali, con effetti di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

Art. 8

Aggiornamento dell'elenco regionale

1. Ai fini dell'aggiornamento annuale dell'elenco regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le domande di iscrizione sono presentate dal 1° gennaio al 31 ottobre di ogni anno e l'inserimento avviene entro il 31 dicembre.

2. Il mantenimento nell'elenco regionale dei soggetti iscritti è subordinato al permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 2 della legge regionale n. 18/2015 e agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, da attestare con dichiarazione sostitutiva mediante funzionalità pubblicate sul sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali, da trasmettere alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, dal 1 al 31 ottobre di ogni anno. La mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva nei termini previsti comporta la cancellazione dall'elenco regionale.

Art. 9

Sorteggio dei revisori

1. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali, su richiesta dell'ente locale interessato, pubblica sul sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali, l'avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore economico-finanziario dell'ente locale richiedente e ne dà comunicazione agli Ordini. La manifestazione di disponibilità da parte dei soggetti interessati deve essere presentata entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, esclusivamente in modalità telematica, tramite accesso al sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali.
2. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di disponibilità, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali, verifica anche mediante gli Ordini e gli Uffici ministeriali competenti la sussistenza di eventuali situazioni di sospensione dall'esercizio professionale a carico di coloro che hanno presentato la manifestazione di disponibilità.
3. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali procede al sorteggio dei nominativi dei revisori, che formano la rosa di nove in caso di collegio e di tre in caso di organo monocratico, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 27, comma 4, della legge regionale 18/2015, mediante la procedura informatizzata attivata a tal scopo.
4. I nominativi sorteggiati sono comunicati agli interessati e all'ente locale richiedente per la successiva nomina e conferimento dell'incarico. Gli esiti del sorteggio sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali.
5. Nel caso in cui a carico dei soggetti sorteggiati ai sensi del comma 3 risultino eventuali situazioni di sospensione dall'esercizio professionale, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali comunica all'ente locale interessato i nominativi e procede ad effettuare un nuovo sorteggio tra i restanti soggetti che avevano manifestato la volontà a ricoprire l'incarico.
6. Nel caso in cui nessun soggetto manifesti la propria disponibilità ai sensi del comma 1, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali provvede a ripubblicare, per altri 15 giorni, sul sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali, l'avviso per la presentazione della domanda a ricoprire l'incarico di revisore economico-finanziario dell'ente locale richiedente. Qualora nessun soggetto manifesti la propria disponibilità a ricoprire l'incarico, il sorteggio viene effettuato tra tutti i soggetti inseriti nell'elenco.

Art. 10

Nomina dei revisori e composizione del collegio

1. L'ente locale nomina l'organo di revisione scegliendolo tra i soggetti sorteggiati ai sensi dell'articolo 9.
2. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di revisione, l'atto di nomina può includere un solo componente del collegio scelto tra i soggetti inseriti temporaneamente nella fascia 2, ai sensi dell'articolo 4, comma 6.
3. Le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal componente che risulta aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali nei dieci anni precedenti all'anno di nomina, nonché in possesso del maggior numero di crediti formativi

conseguiti nel medesimo triennio. In caso di egual numero di incarichi ricoperti, si tiene conto della maggior dimensione demografica degli enti presso cui è stato svolto l'incarico.

4. L'ente locale deve comunicare, anche in modalità telematica, il conferimento dell'incarico di revisore alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

Art. 11

Cancellazione e sospensione dall'elenco regionale

1. La mancata dimostrazione del permanere dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 2 della legge regionale n. 18/2015 e agli articoli 3 e 4 del presente regolamento come previsto all'articolo 8, comma 2, del medesimo regolamento, comporta la cancellazione dall'elenco regionale.

2. Il venir meno dell'iscrizione nel registro dei revisori legali e all'Ordine, nonché il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), comporta la cancellazione dall'elenco regionale.

3. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali acquisisce dagli Ordini e dagli Uffici ministeriali competenti le informazioni relative ad eventuali situazioni di sospensione dell'iscrizione agli Ordini medesimi o al registro dei revisori legali.

Art. 12

Disposizione transitoria

1. L'elenco regionale diviene operativo a decorrere dal 1° settembre 2017.

2. In sede di prima applicazione le domande per l'iscrizione nell'elenco regionale devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali dal 15 aprile al 15 maggio 2017 e l'inserimento avviene entro il 31 agosto 2017.

3. In sede di formazione dell'elenco regionale, i richiedenti l'iscrizione devono aver conseguito i trenta crediti formativi previsti dall'articolo 4, comma 1, nel triennio 2014–2016.

4. In attesa di definire, entro il 31 dicembre 2017, il programma di formazione per l'anno 2018, per il mantenimento nell'elenco regionale dei soggetti già iscritti nell'anno 2017 e per l'inserimento di nuovi soggetti nel 2018, sono ritenuti validi i crediti formativi conseguiti partecipando a corsi in materia di contabilità pubblica e gestione economico finanziaria degli enti locali nel periodo dal 1° gennaio al 30 novembre 2017.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE